

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CAPOTERRA – CAGLIARI -	
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE - REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE	
Emissione Maggio 2012	



AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CAPOTERRA

Provincia di Cagliari

PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE

Il Sindaco	Francesco Dessì
L'Assessore all'Urbanistica	Veronica Pinna
Il Responsabile del 3° Settore Edilizia Privata e 4° Settore Urbanistica e Ambiente	Ing. Fabrizio Porcedda
Il consulente esterno	Ing. Farhad Gorji

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CAPOTERRA – CAGLIARI -	
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE - REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE	
Emissione Maggio 2012	

Sommario

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI	3
<i>Art. 1 -Campo di applicazione.....</i>	3
<i>Art. 2 -Classificazione acustica e limiti di rumore</i>	3
TITOLO II ATTIVITÀ A CARATTERE PERMANENTE	8
<i>Art. 3 -documentazione di impatto acustico</i>	8
<i>art. 4 -documentazione di clima acustico.....</i>	9
<i>art. 5 -modalità di presentazione della documentazione di impatto/clima acustico</i>	9
<i>art. 6 - Piani aziendali di risanamento acustico.....</i>	13
<i>art. 7 - Requisiti acustici degli edifici</i>	13
TITOLO III ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE.....	15
<i>Art. 8 -ambito di applicazione e definizioni</i>	15
Sez. 1 Cantieri edili, stradali ed assimilabili.....	15
<i>Art. 9 -impianti e attrezzature</i>	15
<i>art. 10 -orari</i>	16
<i>art. 11 -limiti massimi.....</i>	16
<i>art. 12 -procedure autorizzative e deroghe</i>	16
<i>art. 13 -emergenze</i>	17
Sez. 2 Spettacoli e manifestazioni a carattere temporaneo, mobile ovvero all'aperto	18
<i>art. 14 -definizioni.....</i>	18
<i>art. 15 -localizzazione delle aree</i>	18
<i>art. 16 -orari</i>	18
<i>Art. 17 -limiti massimi.....</i>	19
<i>art. 18 -procedure autorizzative e deroghe.....</i>	20
<i>art. 19 -attività rumorose esercitate presso pubblici esercizi.....</i>	21
Sez. 3 Altre attività rumorose.....	21
<i>art. 20 -macchine da giardino</i>	21
<i>art. 21 -macchine agricole</i>	22
<i>art. 22 -allarmi acustici.....</i>	22
<i>Art. 23 -impianti di condizionamento.....</i>	22
<i>art. 24 -altre attività</i>	22
TITOLO IV SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI.....	23
<i>art. 25 -ordinanze contingibili e urgenti</i>	23
<i>art. 26 -sanzioni.....</i>	23
<i>art. 27 -abrogazioni di norme</i>	23
MODULO A:.....	24

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CAPOTERRA – CAGLIARI -	
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE - REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE	
Emissione Maggio 2012	

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 -CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi della L. 447/1995 (art. 6 comma 1, lettera e) e, delle Linee Guida allegate alla Deliberazione n. 62/9 del 14.11.2008 della Giunta Regionale, pubblicate nel B.U.R.A.S. n. 08 supplemento straordinario n. 1 del 10 marzo 2009.
2. I termini e le definizioni utilizzate nel presente documento sono quelli riportati nella L.477/95 e relativi Decreti attuativi.
3. Il seguente Regolamento non trova applicazione nel controllo del rumore prodotto all'interno degli ambienti di lavoro ed al rumore originato dalle attività domestiche, così come regolati da specifiche norme di settore o rientranti nel campo di applicazione del primo comma dell'articolo 659 del Codice Penale.

ART. 2 -CLASSIFICAZIONE ACUSTICA E LIMITI DI RUMORE

1. Il territorio comunale di Capoterra è suddiviso in zone acustiche omogenee alle quali sono stati assegnati i valori limite di emissione, i valori limite assoluti di immissione, i valori limite differenziali di immissione, i valori di attenzione e i valori di qualità previsti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997. Di seguito, considerata la finalità del presente regolamento, vengono riportati solo quelli di emissione e immissione.

Valori limite di emissione

Valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa. Leq in dB(A)

Classi di destinazioni d'uso del territorio		Limiti massimi e tempi di riferimento	
		diurno (6-22)	notturno (22-6)
I	aree particolarmente protette	45	35
II	aree prevalentemente residenziali	50	40
III	aree di tipo misto	55	45
IV	aree di intensa attività umana	60	50
V	aree prevalentemente industriali	65	55
VI	aree esclusivamente industriali	65	65

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CAPOTERRA – CAGLIARI -	
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE - REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE	
Emissione Maggio 2012	

Valori limite assoluti di immissione di rumore

Valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori. Leq in dB(A)

Classi di destinazioni d'uso del territorio		Limiti massimi e tempi di riferimento	
		diurno (6-22)	notturno (22-6)
I	aree particolarmente protette	50	40
II	aree prevalentemente residenziali	55	45
III	aree di tipo misto	60	50
IV	aree di intensa attività umana	65	55
V	aree prevalentemente industriali	70	60
VI	aree esclusivamente industriali	70	70

Valori limite differenziali di immissione

All'interno degli ambienti abitativi deve essere considerato il valore limite differenziale di immissione definito come differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (rumore con tutte le sorgenti attive) ed il rumore residuo (rumore con la sorgente da valutare non attiva).

I limiti anzidetti sono:

- 5 dB nel periodo diurno
- 3 dB nel periodo notturno

I valori limite differenziali non trovano applicazione nelle seguenti circostanze:

- a) all'interno di aree classificate nella classe VI;
- b) qualora il rumore ambientale misurato all'interno delle abitazioni risulti:
 - a finestre aperte inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;
 - a finestre chiuse inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno.
- c) al rumore prodotto da:
 - infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
 - attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali professionali;
 - servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CAPOTERRA – CAGLIARI -	
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE - REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE	
Emissione Maggio 2012	

- impianti a ciclo produttivo continuo, esistenti alla data del 19 marzo 1997, qualora gli stessi rispettino i valori limite assoluti di immissione stabiliti dalla classificazione acustica del territorio comunale.

2. Nel caso in cui le attività esistenti al momento di entrata in vigore del Piano di Classificazione Acustica Comunale non rispettino i limiti di classe acustica nella quale sono inserite, dovranno adeguarsi a quanto previsto dall'art. 3 del DPCM 1.03.1991 entro i termini previsti dall'art. 15, commi 2 e 3 della Legge 447/95; le nuove attività di cui ai successivi artt. 3 e 4 sono tenute invece a presentare, in via preventiva, la documentazione di cui all'art. 8 della Legge 447/1995 e successivi decreti di attuazione.

3. Principale normativa di riferimento

[Deliberazione della Giunta Regionale n.62/9 del 14-11-2008:](#)

“Direttive regionali in materia di inquinamento acustico ambientale e disposizioni in materia di acustica ambientale

[DECRETO-LEGGE 13 maggio 2011, n. 70](#)

Prime disposizioni urgenti per l'economia. (art.5 Costruzioni private)

[DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81](#)

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

[TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2008 , n. 208](#)

Testo del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208 coordinato con la legge di conversione 27 febbraio 2009, n. 13 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente»(in G.U. n.304 del 31dicembre 2008). Art. 6-ter Normale tollerabilita' delle immissioni acustiche

[D.M. 24 luglio 2006](#)

Modifiche all'allegato I - Parte b, del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, relativo all'emissione acustica ambientale delle macchine e attrezzature destinate al funzionamento esterno. (G.U. n. 182 del 07/08/06)

[D.LGS. 10 aprile 2006, n. 195](#)

Attuazione della direttiva 2003/10/CE relativa all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore). (G.U. n. 124 del 30/05/06)

[D. LGS. 19/08/05 n° 194](#)

Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale. Testo coordinato del Decreto-Legge n. 194 del 19 agosto 2005 (G.U. n.239 del 13/10/2005). Ripubblicazione del testo del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, recante:

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CAPOTERRA – CAGLIARI -	
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE - REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE	
Emissione Maggio 2012	

«Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale», corredato delle relative note. (Decreto legislativo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale—serie generale - n. 222 del 23 settembre 2005)

[D.LGS. 19/08/05 n° 187](#)

Attuazione della direttiva 2002/44/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche. (GU n. 220 del 21/09/05)

[CIRCOLARE 6 SETTEMBRE 2004](#)

Ministero dell'Ambiente e tutela del territorio - Interpretazione in materia di inquinamento acustico: criterio differenziale e applicabilità dei valori limite differenziali (GU n. 217 del 15/09/04)

[D.P.R. 30/03/04 n. 142](#)

Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (GU n. 127 del 01/06/04)

[D.M. Ambiente e Tutela del Territorio 1 aprile 2004](#)

Linee guida per l'utilizzo dei sistemi innovativi nelle valutazioni di impatto ambientale. (G.U. n. 84 del 09/04/04)

[LEGGE 31 ottobre 2003, n.306](#)

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2003. (G.U. n.266 del 15/11/03 - Suppl. Ordinario n. 173) - Art. 14 Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni comunitarie in materia di tutela dall'inquinamento acustico.

[D. LGS. 4 settembre 2002, n.262](#)

Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto in G.U. n° 273 del 21/11/02 - supp. ord. n° 214

[Legge 179 del 13/07/02](#)

Disposizioni in materia ambientale in G.U. n° 189 del 13/08/02

[D.M. Ambiente 23/11/01](#)

Modifiche all'allegato 2 del decreto ministeriale 29 novembre 2000 - Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore, in GU n. 288 del 12/12/01

[D.M. Ambiente 29/11/00](#)

Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore in GU n. 285 del 06/12/00.

[D.P.C.M. 16/04/99 n.215](#)

Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi in GU n. 153 del 02/07/99

[LEGGE 09/12/98, n. 426](#)

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CAPOTERRA – CAGLIARI -	
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE - REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE	
Emissione Maggio 2012	

Nuovi interventi in campo ambientale in GU n. 291 del 14/12/98.

[D.P.R. 18/11/98, n. 459](#)

Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario in GU n. 2 del 04/01/99

[D.P.C.M. 31/03/98](#)

Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività del Tecnico competente in acustica, ai sensi dell'art.3, comma 1, lettera b), e dell'art.2, commi 6,7 e 8, della legge 26 ottobre 1995, n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" in GU n.120 del 26/05/98

[D.M. Ambiente 16/03/98](#)

Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico in GU n. 76 del 01/04/98.

[D.P.C.M. 19/12/97](#)

Proroga dei termini per l'acquisizione ed installazione delle apparecchiature di controllo e registrazione nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo di cui al DPCM 18.09.97 in GU n. 296 del 20/12/97.

[D.P.R. 11/12/97 n.496](#)

Regolamento recante norme per la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili in GU n. 20 del 26/01/97.

[D.P.C.M. 05/12/97](#)

Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici in GU n. 297 del 22/12/97

[D.P.C.M. 14/11/97](#)

Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore in GU n. 280 del 01/12/97.

[D.P.C.M. 18/09/97](#)

Determinazione dei requisiti delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante in GU n. 233 del 06/10/97

[D.M. Ambiente 11/12/96](#)

Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo in GU n. 52 del 04/03/97

[LEGGE 26/10/95, n. 445](#)

Legge quadro sull'inquinamento acustico in GU n. 254 del 30.05.95 - suppl. ord. n. 125

[D.P.C.M. 01/03/91](#)

Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno in GU n. 57 del 08/03/91

[D.LGS. 15 Agosto 1991 - n°277](#)

Attuazione delle direttive n.80/1107/CEE, n.82/605/CEE, n.83/477/CEE e n.88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art.7 della Legge 30 Luglio 1990 n.212 in GU n. 200 del 27.08.91 - suppl. ord. n.53

[DECRETO-LEGGE 13 maggio 2011, n. 70](#)

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CAPOTERRA – CAGLIARI -	
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE - REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE	
Emissione Maggio 2012	

Prime disposizioni urgenti per l'economia. (art.5 Costruzioni private)

Titolo II ATTIVITÀ A CARATTERE PERMANENTE

ART. 3 -DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO

1. I titolari dei progetti per la realizzazione, la modifica e il potenziamento delle opere elencate nell'art. 8 della L. 447/1995, e di seguito richiamati:

- opere sottoposte a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art.6 della L. 349/1986;
- aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D.Lgs. n. 285/1992 e successive modificazioni;
- discoteche;
- circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- impianti sportivi e ricreativi;
- ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

sono tenuti a presentare al Comune la documentazione di previsione di impatto acustico.

Dovranno inoltre contenere una documentazione di previsione di impatto acustico le domande inerenti il rilascio di:

- concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
- altri provvedimenti comunali di abilitazione all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui sopra;
- qualunque altra licenza od autorizzazione finalizzata all'esercizio di attività produttive.

2. La documentazione di impatto acustico redatta da un Tecnico Competente, iscritto negli appositi elenchi regionali, ai sensi dell'art. 2, comma 6, Legge 447/1995, dovrà contenere una relazione capace di fornire tutti gli elementi necessari per una previsione, la più accurata possibile, degli effetti acustici derivabili dalla realizzazione del progetto.

La documentazione di impatto acustico deve essere tanto più dettagliata e approfondita quanto più rilevanti sono gli effetti di disturbo o di potenziale inquinamento acustico derivanti dall'esercizio dell'opera o attività in progetto anche con riferimento al contesto in cui essa viene ad inserirsi.

In relazione alla rilevanza degli effetti acustici derivanti da quanto in progetto e al grado di incertezza della loro previsione, è facoltà dell'Ufficio preposto del Comune che rilascia il provvedimento

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CAPOTERRA – CAGLIARI -	
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE - REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE	
Emissione Maggio 2012	

autorizzativo richiedere, nell'ambito del medesimo, l'esecuzione di controlli strumentali, da effettuarsi a cura del proponente in fase di esercizio dell'opera o attività per la quale è stata presentata la documentazione di impatto acustico, finalizzati a verificare la conformità dei livelli sonori ai limiti di legge. La relazione tecnica contenente i risultati dei rilevamenti di verifica, nonché la documentazione di impatto acustico, sono sottoposte al parere dell'Ufficio preposto che ha facoltà di avvalersi del necessario supporto tecnico a spese dell'Amministrazione.

3. La documentazione di impatto acustico prescritta ai sensi dei commi precedenti, qualora i livelli di rumore previsti superino i valori limite di emissione stabiliti dalla classificazione acustica deve espressamente contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dalle opere, attività ed impianti.

ART. 4 -DOCUMENTAZIONE DI CLIMA ACUSTICO

1. I soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione delle tipologie di insediamenti elencati dall'art. 8, comma 3, L. 447/1995, e di seguito richiamati:

- scuole e asili nido
- ospedali
- case di cura e di riposo
- parchi pubblici urbani ed extraurbani
- nuovi insediamenti residenziali nel raggio di 100 metri dalle opere indicate al precedente art. 3

sono tenuti a presentare la relazione previsionale di clima acustico.

La relazione di clima acustico redatta da un Tecnico Competente ai sensi dell'art. 2, comma 6, Legge 447/1995 deve contenere tutti gli elementi per poter verificare se sia necessario apportare modifiche al progetto dell'opera e/o al territorio circostante per garantire agli occupanti il rispetto dei limiti di immissione, individuando la natura delle modifiche necessarie ovvero l'impossibilità pratica di conseguire i limiti suddetti.

ART. 5 -MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO/CLIMA ACUSTICO

1. La documentazione di impatto acustico è costituita da una relazione tecnica e da una planimetria.

La relazione tecnica dovrà contenere i seguenti elementi:

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CAPOTERRA – CAGLIARI -	
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE - REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE	
Emissione Maggio 2012	

- a) descrizione della tipologia dell'opera o attività in progetto, del ciclo produttivo e tecnologico, degli impianti, delle attrezzature e dei macchinari che verranno utilizzati, dell'ubicazione dell'insediamento e del contesto in cui viene inserita;
- b) descrizione delle caratteristiche costruttive dei locali (coperture, murature, serramenti, vetrate ecc.) con particolare riferimento alle caratteristiche acustiche dei materiali utilizzati;
- c) descrizione delle sorgenti rumorose connesse all'opera o attività, con indicazione dei dati di targa relativi alla potenza acustica e loro ubicazione. In situazioni di incertezza progettuale sulla tipologia o sul posizionamento delle sorgenti sonore che saranno effettivamente installate è ammessa l'indicazione di livelli di emissione stimati per analogia con quelli derivanti da sorgenti simili (nel caso non siano disponibili i dati di potenza acustica, dovranno essere riportati i livelli di emissione in pressione sonora);
- d) indicazione degli orari di attività e di quelli di funzionamento degli impianti principali e sussidiari. Dovranno essere specificate le caratteristiche temporali dell'attività e degli impianti, indicando l'eventuale carattere stagionale, la durata nel periodo diurno e notturno e se tale durata è continua o discontinua, la frequenza di esercizio, la possibilità (o la necessità) che durante l'esercizio vengano mantenute aperte superfici vetrate (porte o finestre), la contemporaneità di esercizio delle sorgenti sonore, eccetera;
- e) indicazione della classe acustica cui appartiene l'area di studio.
- f) identificazione e descrizione dei ricettori presenti nell'area di studio, con indicazione delle loro caratteristiche utili sotto il profilo acustico, quali ad esempio la destinazione d'uso, l'altezza, la distanza intercorrente dall'opera o attività in progetto, con l'indicazione della classe acustica da assegnare a ciascun ricettore presente nell'area di studio avendo particolare riguardo per quelli che ricadono nelle classi I e II;
- g) individuazione delle principali sorgenti sonore già presenti nell'area di studio e indicazione dei livelli di rumore preesistenti in prossimità dei ricettori di cui al punto precedente. L'individuazione dei livelli di rumore consegue da misure articolate sul territorio con riferimento a quanto stabilito dal D.M. Ambiente 16 marzo 1998 (tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico);
- h) calcolo previsionale dei livelli sonori generati dall'opera o attività nei confronti dei ricettori e dell'ambiente esterno circostante indicando i parametri e i modelli di calcolo utilizzati. Particolare attenzione deve essere posta alla valutazione dei livelli sonori di emissione e di

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CAPOTERRA – CAGLIARI -	
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE - REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE	
Emissione Maggio 2012	

immissione assoluti, nonché ai livelli differenziali, qualora applicabili, all'interno o in facciata dei ricettori individuati. La valutazione del livello differenziale deve essere effettuata nelle condizioni di potenziale massima criticità del livello differenziale;

i) calcolo previsionale dell'incremento dei livelli sonori in caso di aumento del traffico veicolare indotto da quanto in progetto nei confronti dei ricettori e dell'ambiente circostante;

l) descrizione degli eventuali interventi da adottarsi per ridurre i livelli di emissioni sonore al fine di ricondurli al rispetto dei limiti associati alla classe acustica assegnata o ipotizzata per ciascun ricettore. La descrizione di detti interventi è supportata da ogni informazione utile a specificare le loro caratteristiche e a individuare le loro proprietà di riduzione dei livelli sonori, nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse;

m) analisi dell'impatto acustico generato nella fase di realizzazione, o nei siti di cantiere, secondo il percorso logico indicato ai punti precedenti, e puntuale indicazione di tutti gli appropriati accorgimenti tecnici e operativi che saranno adottati per minimizzare il disturbo e rispettare i limiti (assoluto e differenziale) vigenti all'avvio di tale fase, fatte salve le eventuali deroghe per le attività rumorose temporanee di cui all'art. 6, comma 1, lettera h, della legge 447/1995 e dell'art. 9;

n) indicazione del provvedimento regionale con cui il tecnico competente in acustica ambientale, che ha predisposto la documentazione di impatto acustico, è stato riconosciuto "competente in acustica ambientale" ai sensi della legge n. 447/1995, art. 2, commi 6 e 7.

La sopraccitata relazione può non contenere tutti gli elementi sopra indicati a condizione che sia puntualmente giustificata l'inutilità di ciascuna informazione omessa. Per chiarezza espositiva e semplificazione istruttoria le informazioni omesse e le relative giustificazioni devono fare esplicito riferimento alle lettere identificative dell'elenco.

La planimetria in scala adeguata, (es.: 1:2000) dovrà evidenziare:

- l'area di studio interessata;
- l'ubicazione dell'intervento in progetto;
- l'ubicazione dei ricettori e delle principali sorgenti sonore preesistenti;
- l'indicazione delle quote altimetriche.

2. La documentazione di clima acustico è costituita da una relazione tecnica e da una planimetria.

Tale documentazione dovrà contenere tutti gli elementi che consentano di:

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CAPOTERRA – CAGLIARI -	
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE - REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE	
Emissione Maggio 2012	

- valutare se sia necessario apportare modifiche al progetto dell'opera o al territorio circostante al fine di garantire il rispetto dei limiti di immissione e dei valori di qualità;
- individuare la natura delle modifiche necessarie ovvero verificare l'impossibilità di conseguire i limiti suddetti. La documentazione di previsione del clima acustico dovrà prevedere.

La documentazione di clima acustico dovrà prevedere:

- a. una planimetria dell'area interessata al progetto con individuate le principali sorgenti sonore che influenzano il clima acustico;
- b. la descrizione della classificazione acustica dell'area interessata al nuovo insediamento;
- c. la misurazioni che consentano di caratterizzare il clima acustico presente prima della realizzazione dell'opera;
- d. l'analisi delle modificazioni prodotte dalla realizzazione dell'opera sulle sorgenti sonore precedentemente individuate;
- e. l'individuazione delle modificazioni dei percorsi dei flussi di traffico prodotte a regime dal nuovo insediamento;
- f. nel caso di edifici, la descrizione delle caratteristiche di isolamento acustico verso i rumori esterni offerte dall'edificio oggetto di valutazione e le indicazioni sulla conformità delle stesse a quanto previsto dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997 determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici;
- g. nel caso che i livelli sonori previsti siano superiori ai limiti, un'analisi degli interventi che consentano di ridurre i livelli sonori entro i limiti previsti, nonché una stima dei costi necessari alla loro realizzazione.

3. La documentazione di impatto acustico di cui all'art. 3, e di clima acustico di cui all'art. 4 del presente Regolamento, dovrà essere presentata al Comune contestualmente alla domanda concessione o autorizzazione edilizia; inoltre dovranno essere accompagnate da una dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 22 dicembre 2000, attestante che il livello di inquinamento acustico causato dalle emissioni sonore prodotte dalle attività e dagli impianti, sia entro i limiti previsti dalla vigente normativa.

La documentazione e la dichiarazione di cui sopra, dovrà essere redatta da un tecnico competente in acustica come prescritto dalla Legge 447/95.

Laddove, in luogo della domanda di rilascio dei provvedimenti di concessione o autorizzazione sia prevista denuncia di inizio di attività, od altro atto equivalente, la documentazione prescritta deve

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CAPOTERRA – CAGLIARI -	
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE - REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE	
Emissione Maggio 2012	

essere prodotta dal soggetto interessato unitamente alla denuncia stessa, od al diverso atto equivalente.

4. L'esercizio di tutte le attività di cui sopra è subordinata al rilascio, sulla base della documentazione presentata e degli eventuali controlli, di autorizzazione rilasciata da parte degli uffici competenti comunali.

ART. 6 - PIANI AZIENDALI DI RISANAMENTO ACUSTICO

Le imprese esercenti attività produttive o commerciali rumorose, qualora i livelli del rumore prodotto dall'attività svolta superino quelli stabiliti dal DPCM 14 novembre 1997 per le singole classi di destinazione d'uso del territorio, sono tenute a presentare al Comune con le modalità indicate alla parte III dei "criteri e linee guida sull'inquinamento acustico" redatte dalla Regione Autonoma della Sardegna, apposito piano di impatto acustico (PdIA), entro il termine di sei mesi dall'approvazione del piano comunale di classificazione acustica. Il Comune, entro 30 giorni dalla presentazione del PdIA, può dare prescrizioni e richiedere integrazioni e/o chiarimenti, che dovranno essere forniti nei tempi indicati.

ART. 7 - REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI

I soggetti pubblici e privati che richiedano il rilascio di nuove concessioni edilizie dovranno presentare a corredo della documentazione, apposita relazione di progetto, redatta da un tecnico abilitato che certifichi la rispondenza dei requisiti acustici degli edifici appartenenti alle categorie individuate al DPCM 05/12/1997.

La relazione acustica dovrà contenere almeno i sottoelencati elementi:

1. relazione tecnica e di calcolo, atta a dimostrare il rispetto delle norme UNI EN 12354 o UNI TR 11175:2005 e successive modifiche e integrazioni. Le conclusioni analitiche dovranno dimostrare che seguendo le indicazioni progettuali saranno verificati i valori imposti dalla legge per tutti i locali dell'opera realizzata;
2. elaborati grafici, in appropriato formato, costituiti da planimetrie, sezioni e particolari costruttivi che evidenzino gli interventi previsti ai fini del rispetto della normativa in ambito di acustica edilizia;
3. modalità di esecuzione, standard normativi e/o obiettivi qualitativi richiesti, modalità di collaudo finale delle opere e norme tecniche e di prodotto a cui dovranno sottostare i materiali adottati da inserire nel capitolato speciale d'appalto delle opere acustiche;

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CAPOTERRA – CAGLIARI -	
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE - REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE	
Emissione Maggio 2012	

4. specifiche/schede tecniche per silenziatori, materiali fonoassorbenti e/o fonoisolanti, prodotti antivibranti per macchinari e impianti, particolari materiali edili, prodotti resilienti vari e per riduzione del rumore di calpestio, ecc.

Ai fini del rilascio della certificazione di abitabilità, ad opera ultimata il direttore dei lavori assevera l'agibilità dell'immobile dichiarando il rispetto dei requisiti igienico-sanitari dell'opera realizzata, ivi compreso il rispetto dei parametri acustici individuati nel D.P.C.M. 5 dicembre 1997.

A tale scopo allega una certificazione (a seguito di specifico collaudo acustico in opera secondo le norme UNI di riferimento) rilasciata da un tecnico competente abilitato che attesta, la rispondenza dei requisiti acustici delle sorgenti sonore interne, dei requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera, in relazione a quanto stabilito nel suddetto D.P.C.M. 5 dicembre 1997.

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CAPOTERRA – CAGLIARI -	
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE - REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE	
Emissione Maggio 2012	

TITOLO III ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE

ART. 8 -AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

1. Si definisce attività temporanea qualsiasi attività che si esaurisce in periodi di tempo limitati e/o legata ad ubicazioni variabili di tipo provvisorio.
2. Le norme contenute nel presente regolamento si applicano alle attività rumorose temporanee che danno luogo ad immissioni sonore nell'ambiente superiori ai limiti indicati nella pianificazione della zonizzazione acustica comunale.
3. Le attività temporanee si intendono sempre autorizzate qualora rispettino i limiti di emissione e di immissione previsti dal D.P.C.M. 14/11/97 attribuiti con la classificazione acustica. Qualora tali attività possano superare i limiti anzidetti, in seguito a particolari esigenze locali o ragioni di pubblica utilità, deve essere richiesta preventiva autorizzazione in deroga ai limiti di classe acustica a norma del presente regolamento.
4. Tutte le attività rumorose temporanee sono comunque soggette a specifica comunicazione all'Autorità comunale competente ad eccezione delle feste religiose, laiche e dei comizi elettorali.

SEZ. 1 CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI

ART. 9 -IMPIANTI E ATTREZZATURE

1. In caso di attivazione di cantieri edili o stradali, le macchine e gli impianti in uso sia fissi che mobili dovranno essere conformi alle rispettive norme di omologazione e certificazione, e alle direttive U.E.
2. Dette macchine e impianti dovranno essere collocate in postazioni che possano limitare al meglio la rumorosità verso soggetti disturbabili.
3. Per le attrezzature non considerate nella normativa nazionale vigente, quali gli attrezzi manuali, dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti e comportamenti per rendere meno rumoroso il loro uso.
4. Gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e comunque nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche.

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CAPOTERRA – CAGLIARI -	
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE - REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE	
Emissione Maggio 2012	

ART. 10 -ORARI

1. L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri edili al di sopra dei limiti di zona della classificazione acustica, è consentito nei giorni feriali, secondo i seguenti orari:

- dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle ore 18.30 durante la vigenza dell'ora solare;
- dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00 durante la vigenza dell'ora legale;
- dalle ore 8.00 alle ore 13.00 il sabato.

2. L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri stradali al di sopra dei limiti acustici di zona è consentito nei giorni feriali, dalle ore 7.00 alle ore 20.00.

ART. 11 -LIMITI MASSIMI

1. I limiti massimi assoluti di immissione sonora da non superare sono:

- in zona I: 65 dB(A);
- in zona II, III, IV: 70 dB(A);
- in zona V e VI: 75 dB(A).

2. Tali limiti si intendono fissati in facciata delle abitazioni confinanti con le aree in cui vengono esercitate le attività. Nel caso di ricettori posti nello stesso fabbricato in cui si eseguono i lavori, si considera il limite di 65 dB(A) all'interno dei locali maggiormente disturbati.

3. Ai fini del presente articolo non si considerano i limiti differenziali né si applicano le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica per le componenti impulsive e tonali.

4. Le modalità di misura del livello equivalente ponderato A sono quelle indicate nel D.M. 16 marzo 1998, fatto salvo quanto disposto al comma precedente, considerando un tempo di misura rappresentativo di almeno 15 minuti per i cantieri edili, di 30 minuti per quelli stradali.

ART. 12 -PROCEDURE AUTORIZZATIVE E DEROGHE

1. L'autorizzazione prevista dall'art.6 comma 1, lett. h della Legge n.447/95 e dal Documento Tecnico della Regione Sardegna, per i cantieri edili, stradali ed assimilabili che rispettano i limiti di cui all'articolo 11 e per quelle in deroga allo stesso articolo, viene rilasciata contestualmente alla autorizzazione alla realizzazione dell'opera, a condizione che l'impiego

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CAPOTERRA – CAGLIARI -	
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE - REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE	
Emissione Maggio 2012	

di attrezzature ed impianti rumorosi avvenga attuando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno disturbante il loro uso.

2. La domanda di autorizzazione per lo svolgimento delle attività di cui sopra dovrà essere corredata da planimetria in scala opportuna nonché da apposita relazione tecnica redatta da un tecnico competente in acustica ambientale che evidenzi:
 - la durata, in termini di numero di giorni, dell'attività di cui si chiede l'autorizzazione;
 - le fasce orarie interessate;
 - i macchinari e gli impianti rumorosi eventualmente utilizzati, nonché le relative caratteristiche tecniche ivi compreso i livelli sonori emessi;
 - la stima dei livelli acustici immessi nell'ambiente abitativo circostante ed esterno;
 - la destinazione d'uso delle aree interessate dal superamento dei limiti di rumore consentiti.
3. In caso di istanze depositate successivamente al rilascio dei provvedimenti comunali di autorizzazione dei lavori, l'autorizzazione è rilasciata entro giorni 30 dalla presentazione della richiesta e, nel caso di autorizzazione con deroga dei limiti massimi assoluti, entro giorni 45 previo parere favorevole dell'ARPA.
4. Per le attività in oggetto di durata non superiore a 10 giorni lavorativi, non in prossimità a recettori sensibili in classe I (per distanze non minori di 150 metri dalla facciata) e che rispettino i limiti di cui all'art. 11 è ammessa la presentazione di una comunicazione da inoltrare agli Uffici competenti entro 5 giorni dall'inizio dei lavori.

ART. 13 -EMERGENZE

1. Ai cantieri edili o stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ripristino di sistemi viari essenziali, ecc) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione, è concessa automaticamente deroga agli orari, ai limiti massimi di rumorosità ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento. Il carattere di urgenza dovrà comunque essere immediatamente comunicato e motivato all'Ufficio competente del Comune di Capoterra dal responsabile dei lavori. La comunicazione, dovrà essere inoltrata per conoscenza, anche presso l'ufficio di polizia locale.

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CAPOTERRA – CAGLIARI -	
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE - REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE	
Emissione Maggio 2012	

SEZ. 2 SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO, MOBILE OVVERO ALL'APERTO

ART. 14 -DEFINIZIONI

1. Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo e come tali possono usufruire della autorizzazione in deroga ai limiti massimi di cui all'art.11, i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, i luna park, le manifestazioni sportive e quant'altro, che per la buona riuscita della manifestazione necessiti dell'utilizzo di sorgenti sonore che producono elevati livelli di rumore (amplificate e non) e con allestimenti temporanei.

2. Sono altresì da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo e come tali possono usufruire della deroga ai limiti di legge, le attività di intrattenimento, esercitate presso pubblici esercizi solo se a supporto dell'attività principale licenziata e qualora non superino le 30 giornate nell'arco di un anno solare e con una frequenza settimanale non superiore a 2 giorni.

ART. 15 -LOCALIZZAZIONE DELLE AREE

1. Ad eccezione delle attività temporanee esercitate presso pubblici esercizi e circoli privati, la localizzazione delle aree da destinarsi alle manifestazioni e spettacoli di carattere temporaneo, mobile o all'aperto è preferibilmente individuata nel piano di classificazione acustica del territorio.

2. L'individuazione delle aree potrà essere integrata, con Deliberazione da parte del Consiglio Comunale, qualora l'area da inserire sia destinata allo svolgimento di spettacoli e manifestazioni, per consolidata tradizione o qualora, per eventi di carattere eccezionale, occorra individuare una nuova area che accolga occasionalmente tali manifestazioni che, tradizionalmente, sono tenute in altro luogo.

ART. 16 -ORARI

1. Il funzionamento delle sorgenti sonore al di sopra dei livelli di zona, è consentito dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 24.00, previa presentazione di apposita richiesta di deroga, secondo quanto previsto al successivo art. 18 del presente Regolamento. Deroche oltre le ore 24 potranno essere rilasciate per casi assolutamente eccezionali.

2. Le manifestazioni sportive che possono produrre emissioni rumorose sono consentite dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19.00. Le stesse, nel caso in cui si svolgano in orario serale o notturno

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CAPOTERRA – CAGLIARI -	
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE - REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE	
Emissione Maggio 2012	

(fino alle ore 24.00), dovranno essere preventivamente autorizzate in deroga. Deroghe oltre le ore 24 potranno essere rilasciate per casi assolutamente eccezionali.

3. I luna park e le attività similari possono svolgersi dalla domenica al giovedì fino alle ore 23.00 e dal venerdì al sabato fino alle ore 24.00.

4. Le manifestazioni quali comizi politici e sindacali, manifestazioni commemorative pubbliche, manifestazioni a carattere benefico, di durata non superiore a 4 ore e svolte in periodo diurno, sono esentate dalla richiesta di autorizzazione in deroga per l'uso di apparecchi elettroacustici per l'amplificazione della voce. Tuttavia, se connesse ai comizi si svolgono manifestazioni musicali, queste soggiacciono alla disciplina del presente Regolamento.

5. Sono esentate dalla richiesta di autorizzazione in deroga le processioni religiose di qualsiasi professione.

6. Per le aree in cui sono presenti edifici scolastici ad una distanza inferiore a 200 metri, l'orario di funzionamento delle sorgenti sonore al di sopra dei livelli di zona è consentito solo al di fuori dell'orario scolastico.

ART. 17 -LIMITI MASSIMI

1. I limiti massimi assoluti di immissione sonora da non superare sono:

in zona I: 60 dB(A);

in zona II, III, IV: 70 dB(A);

in zona V e VI: 75 dB(A).

2. I suddetti limiti si intendono fissati in facciata delle abitazioni confinanti con le aree in cui vengono esercitate le attività.

3. Ai fini del presente articolo non si considerano i limiti differenziali né si applicano le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica per le componenti impulsive e tonali.

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CAPOTERRA – CAGLIARI -	
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE - REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE	
Emissione Maggio 2012	

ART. 18 -PROCEDURE AUTORIZZATIVE E DEROGHE

1. L'esercizio di attività rumorosa a carattere temporaneo sul territorio comunale nel rispetto dei limiti di rumore e di orario indicati agli articoli 16 e 17, necessita di autorizzazione, richiesta mediante la compilazione dell'apposito Modulo A (allegato al presente regolamento), da inviare al Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'attività rumorosa. Copia della richiesta di autorizzazione, dovrà essere inoltrata per conoscenza, anche presso l'ufficio di polizia locale.

2. Qualora, per eccezionali e contingenti motivi documentabili, il legale rappresentante dell'attività rumorosa a carattere temporaneo possa prevedere la necessità di superare i limiti di rumore e/o di orario indicati nel regolamento, dovrà indirizzare al Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale specifica domanda di autorizzazione in deroga compilando l'apposito Modulo A (allegato al presente regolamento), almeno 40 giorni prima dell'inizio delle attività.

3. La domanda di autorizzazione per lo svolgimento delle attività di cui sopra e presentata con il Modulo A allegato al presente regolamento, dovrà essere corredata da planimetria in scala opportuna nonché da apposita relazione tecnica redatta da un tecnico competente in acustica ambientale che evidenzi:

- la durata, in termini di numero di giorni, dell'attività di cui si chiede l'autorizzazione;
- le fasce orarie interessate;
- i macchinari e gli impianti rumorosi eventualmente utilizzati, nonché le relative caratteristiche tecniche ivi compreso i livelli sonori emessi;
- la stima dei livelli acustici immessi nell'ambiente abitativo circostante ed esterno;
- la destinazione d'uso delle aree interessate dal superamento dei limiti di rumore consentiti.

4 L'Autorità comunale rilascia l'autorizzazione, previo parere favorevole dell'ARPAS, entro giorni 30 per le attività di cui al comma 2.

Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rilasciate entro 10 giorni dalla presentazione della richiesta. Successivamente al termine sopraddetto l'autorizzazione si intende rilasciata per silenzio assenso.

5. Copia dell'autorizzazione dovrà essere tenuta sul luogo ove viene svolta l'attività ed esibita al personale incaricato di eseguire i controlli.

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CAPOTERRA – CAGLIARI -	
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE - REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE	
Emissione Maggio 2012	

ART. 19 -ATTIVITÀ RUMOROSE ESERCITATE PRESSO PUBBLICI ESERCIZI

1. Le attività di intrattenimento o spettacolo, complementari all'attività di somministrazione di alimenti e bevande in pubblico esercizio o presso circoli privati (impianti stereo con altoparlanti o diffusori, juke box, apparecchiature per karaoke) non devono determinare il superamento dei limiti di emissione/immissione previsti nella classificazione acustica del territorio comunale, ed i limiti del criterio differenziale, laddove applicabile.

2. All'interno delle strutture di cui sopra devono essere osservati i limiti stabiliti dal D.P.C.M. n. 215 del 16.04.1999, nei tempi e modi indicati.

3. Deroga ai limiti di zona ed agli orari può essere richiesta, per le attività di cui all'art. 14, comma 1, fino alle ore 24.00, corredando la domanda con una relazione tecnica da cui risulti il rispetto dei limiti di cui all'art. 11, comma 2.

L'Amministrazione inoltre, potrà richiedere la messa in opera di tutti gli accorgimenti reputati necessari al fine di mitigare l'immissione del rumore entro limiti accettabili..

4. Deroghe oltre le ore 24.00 potranno essere rilasciate per casi assolutamente eccezionali ed al massimo fino alle ore 02.00.

5. La deroga potrà essere revocata, qualora, da controlli effettuati dall'Ente preposto, risulti il superamento dei limiti consentiti.

SEZ. 3 ALTRE ATTIVITÀ RUMOROSE

ART. 20 - MACCHINE DA GIARDINO

1. L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione dei lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00; il sabato e nei giorni festivi, tali attività, potranno essere svolte dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00.

2. Le macchine e gli impianti in uso per l'esecuzione dei lavori di giardinaggio devono essere tali da ridurre l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente, ovvero conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CAPOTERRA – CAGLIARI -	
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE - REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE	
Emissione Maggio 2012	

ART. 21 – MACCHINE AGRICOLE

1. L'impiego temporaneo di macchine agricole per i lavori stagionali e di manutenzione e adeguamento inerenti la conduzione, coltivazione e la silvicoltura dei fondi è consentito in deroga ai limiti della classificazione acustica dalle ore 6.00 alle ore 21.00 dei giorni feriali e dalle ore 6.00 alle ore 13.00 nei giorni festivi. Relativamente alle emissioni rumorose le macchine e gli impianti posti in uso dovranno essere conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.

ART. 22 - ALLARMI ACUSTICI

1. Per l'emissioni sonore provenienti da sistemi di allarme, non si applicano i limiti del presente regolamento, ma la durata di tali emissioni non può superare i 15 minuti totali di attivazione (comprensivi della pause tra emissioni intermittenti generate dal medesimo evento), sia nel periodo di riferimento diurno che notturno.

ART. 23 - IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO

1. L'installazione di apparecchiature e canali di presa o espulsione d'aria che fanno parte di impianti di condizionamento, riscaldamento o ventilazione, in parti esterne di edifici quali cortili interni, pareti ed infissi, coperture e terrazzi è consentita unicamente per impianti che rispettino i valori indicati nella Tabella B dell'allegato A del D.P.C.M. 5 dicembre 1997 e, (per quanto non in contrasto) la normativa UNI 8199, nonché il criterio differenziale di cui al D.P.C.M. 14 novembre 1997.

2. I dispositivi di cui al comma precedente devono essere installati adottando gli opportuni accorgimenti tecnici necessari al rispetto delle norme quali: silenziatori, isolatori meccanici ed antivibranti degli appoggi e degli ancoraggi.

ART. 24 - ALTRE ATTIVITÀ

1. L'esercizio di tutte le altre attività rumorose o potenzialmente rumorosa, non disciplinate dalla L. 447/95, quali piccoli lavori edili effettuati in proprio, traslochi e comunque svolte a fini privati, potrà essere effettuato soltanto:

- dalle ore 8 alle ore 21 - dal 1° aprile a tutto il 30 settembre;
- dalle ore 8 alle ore 20 - dal 1° ottobre a tutto il 31 marzo.

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CAPOTERRA – CAGLIARI -	
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE - REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE	
Emissione Maggio 2012	

TITOLO IV SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI

ART. 25 -ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI

1. Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco dispone con ordinanza specifica il termine entro il quale eliminare le cause che danno origine all'inquinamento acustico.

2. Il Sindaco può inoltre disporre, tramite ordinanza:

a) limiti d'orario per l'esercizio di attività rumorose di carattere straordinario ed eccezionale che si svolgano in aree aperte al pubblico, anche non considerate nel presente regolamento;

b) il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività, anche autorizzate in deroga.

ART. 26 -SANZIONI

1. Le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento e/o alle prescrizioni impartite dal Competente ufficio comunale in applicazione dello stesso, sono impartite dal corpo di polizia locale.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 del codice penale, chiunque non ottempera al provvedimento legittimamente adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 9 Legge n.447/1995, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento della somma di euro 1.032,91; in caso di reiterazione delle irregolarità la sanzione è elevata a euro 2.065,83.
3. Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite di emissione e di immissione, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari a euro 516,46; in caso di reiterazione delle irregolarità la sanzione è elevata a euro 1.032,91 .
4. La violazione dei regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11 Legge n.447/1995 e delle disposizioni dettate in applicazione della stessa, dalle regioni, dalle province e dai comuni, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di euro 258,23; in caso di reiterazione delle irregolarità la sanzione è elevata a euro 516,46.

ART. 27 –ABROGAZIONI DI NORME

1. Sono abrogate tutte le norme esistenti in qualsiasi regolamento comunale in contrasto con il presente.

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CAPOTERRA – CAGLIARI -	
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE - REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE	
Emissione Maggio 2012	

MODULO A:

Domanda di autorizzazione in deroga per attività rumorose temporanee

Nome o Ragione Sociale del richiedente:

Indirizzo e numero di telefono:

Denominazione della manifestazione o dell'attività oggetto della richiesta d'autorizzazione:

Area/e in cui si svolgerà l'attività:

Il sottoscritto _____ nato a _____
il _____, responsabile della manifestazione/attività rumorosa temporanea oggetto della presente richiesta di autorizzazione in deroga, dichiaro che la manifestazione/attività si svolgerà secondo le seguenti modalità:

Date di svolgimento:

Orari:

Durata:

il richiedente: _____

Si allega alla presente richiesta apposita valutazione di Impatto Acustico redatto da un tecnico competente in acustica ambientale.

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CAPOTERRA – CAGLIARI -	
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE - REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE	
Emissione Maggio 2012	



AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CAPOTERRA

Provincia di Cagliari

PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE

Il Sindaco	Francesco Dessì
L'Assessore all'Urbanistica	Veronica Pinna
Il Responsabile del 3° Settore Edilizia Privata e 4° Settore Urbanistica e Ambiente	Ing. Fabrizio Porcedda
Il consulente esterno	Ing. Farhad Gorji

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CAPOTERRA – CAGLIARI -	
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE - REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE	
Emissione Maggio 2012	

Sommario

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI	3
<i>Art. 1 -Campo di applicazione.....</i>	3
<i>Art. 2 -Classificazione acustica e limiti di rumore</i>	3
TITOLO II ATTIVITÀ A CARATTERE PERMANENTE	8
<i>Art. 3 -documentazione di impatto acustico</i>	8
<i>art. 4 -documentazione di clima acustico.....</i>	9
<i>art. 5 -modalità di presentazione della documentazione di impatto/clima acustico</i>	9
<i>art. 6 - Piani aziendali di risanamento acustico.....</i>	13
<i>art. 7 - Requisiti acustici degli edifici</i>	13
TITOLO III ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE.....	15
<i>Art. 8 -ambito di applicazione e definizioni</i>	15
Sez. 1 Cantieri edili, stradali ed assimilabili.....	15
<i>Art. 9 -impianti e attrezzature</i>	15
<i>art. 10 -orari</i>	16
<i>art. 11 -limiti massimi.....</i>	16
<i>art. 12 -procedure autorizzative e deroghe</i>	16
<i>art. 13 -emergenze</i>	17
Sez. 2 Spettacoli e manifestazioni a carattere temporaneo, mobile ovvero all'aperto	18
<i>art. 14 -definizioni.....</i>	18
<i>art. 15 -localizzazione delle aree</i>	18
<i>art. 16 -orari</i>	18
<i>Art. 17 -limiti massimi.....</i>	19
<i>art. 18 -procedure autorizzative e deroghe.....</i>	20
<i>art. 19 -attività rumorose esercitate presso pubblici esercizi.....</i>	21
Sez. 3 Altre attività rumorose.....	21
<i>art. 20 -macchine da giardino</i>	21
<i>art. 21 -macchine agricole</i>	22
<i>art. 22 -allarmi acustici.....</i>	22
<i>Art. 23 -impianti di condizionamento.....</i>	22
<i>art. 24 -altre attività</i>	22
TITOLO IV SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI.....	23
<i>art. 25 -ordinanze contingibili e urgenti</i>	23
<i>art. 26 -sanzioni.....</i>	23
<i>art. 27 -abrogazioni di norme</i>	23
MODULO A:.....	24

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CAPOTERRA – CAGLIARI -	
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE - REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE	
Emissione Maggio 2012	

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 -CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi della L. 447/1995 (art. 6 comma 1, lettera e) e, delle Linee Guida allegate alla Deliberazione n. 62/9 del 14.11.2008 della Giunta Regionale, pubblicate nel B.U.R.A.S. n. 08 supplemento straordinario n. 1 del 10 marzo 2009.
2. I termini e le definizioni utilizzate nel presente documento sono quelli riportati nella L.477/95 e relativi Decreti attuativi.
3. Il seguente Regolamento non trova applicazione nel controllo del rumore prodotto all'interno degli ambienti di lavoro ed al rumore originato dalle attività domestiche, così come regolati da specifiche norme di settore o rientranti nel campo di applicazione del primo comma dell'articolo 659 del Codice Penale.

ART. 2 -CLASSIFICAZIONE ACUSTICA E LIMITI DI RUMORE

1. Il territorio comunale di Capoterra è suddiviso in zone acustiche omogenee alle quali sono stati assegnati i valori limite di emissione, i valori limite assoluti di immissione, i valori limite differenziali di immissione, i valori di attenzione e i valori di qualità previsti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997. Di seguito, considerata la finalità del presente regolamento, vengono riportati solo quelli di emissione e immissione.

Valori limite di emissione

Valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa. Leq in dB(A)

Classi di destinazioni d'uso del territorio		Limiti massimi e tempi di riferimento	
		diurno (6-22)	notturno (22-6)
I	aree particolarmente protette	45	35
II	aree prevalentemente residenziali	50	40
III	aree di tipo misto	55	45
IV	aree di intensa attività umana	60	50
V	aree prevalentemente industriali	65	55
VI	aree esclusivamente industriali	65	65

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CAPOTERRA – CAGLIARI -	
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE - REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE	
Emissione Maggio 2012	

Valori limite assoluti di immissione di rumore

Valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori. Leq in dB(A)

Classi di destinazioni d'uso del territorio		Limiti massimi e tempi di riferimento	
		diurno (6-22)	notturno (22-6)
I	aree particolarmente protette	50	40
II	aree prevalentemente residenziali	55	45
III	aree di tipo misto	60	50
IV	aree di intensa attività umana	65	55
V	aree prevalentemente industriali	70	60
VI	aree esclusivamente industriali	70	70

Valori limite differenziali di immissione

All'interno degli ambienti abitativi deve essere considerato il valore limite differenziale di immissione definito come differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (rumore con tutte le sorgenti attive) ed il rumore residuo (rumore con la sorgente da valutare non attiva).

I limiti anzidetti sono:

- 5 dB nel periodo diurno
- 3 dB nel periodo notturno

I valori limite differenziali non trovano applicazione nelle seguenti circostanze:

- a) all'interno di aree classificate nella classe VI;
- b) qualora il rumore ambientale misurato all'interno delle abitazioni risulti:
 - a finestre aperte inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;
 - a finestre chiuse inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno.
- c) al rumore prodotto da:
 - infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
 - attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali professionali;
 - servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CAPOTERRA – CAGLIARI -	
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE - REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE	
Emissione Maggio 2012	

- impianti a ciclo produttivo continuo, esistenti alla data del 19 marzo 1997, qualora gli stessi rispettino i valori limite assoluti di immissione stabiliti dalla classificazione acustica del territorio comunale.

2. Nel caso in cui le attività esistenti al momento di entrata in vigore del Piano di Classificazione Acustica Comunale non rispettino i limiti di classe acustica nella quale sono inserite, dovranno adeguarsi a quanto previsto dall'art. 3 del DPCM 1.03.1991 entro i termini previsti dall'art. 15, commi 2 e 3 della Legge 447/95; le nuove attività di cui ai successivi artt. 3 e 4 sono tenute invece a presentare, in via preventiva, la documentazione di cui all'art. 8 della Legge 447/1995 e successivi decreti di attuazione.

3. Principale normativa di riferimento

[Deliberazione della Giunta Regionale n.62/9 del 14-11-2008:](#)

“Direttive regionali in materia di inquinamento acustico ambientale e disposizioni in materia di acustica ambientale

[DECRETO-LEGGE 13 maggio 2011, n. 70](#)

Prime disposizioni urgenti per l'economia. (art.5 Costruzioni private)

[DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81](#)

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

[TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2008 , n. 208](#)

Testo del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208 coordinato con la legge di conversione 27 febbraio 2009, n. 13 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente»(in G.U. n.304 del 31dicembre 2008). Art. 6-ter Normale tollerabilita' delle immissioni acustiche

[D.M. 24 luglio 2006](#)

Modifiche all'allegato I - Parte b, del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, relativo all'emissione acustica ambientale delle macchine e attrezzature destinate al funzionamento esterno. (G.U. n. 182 del 07/08/06)

[D.LGS. 10 aprile 2006, n. 195](#)

Attuazione della direttiva 2003/10/CE relativa all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore). (G.U. n. 124 del 30/05/06)

[D. LGS. 19/08/05 n° 194](#)

Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale. Testo coordinato del Decreto-Legge n. 194 del 19 agosto 2005 (G.U. n.239 del 13/10/2005). Ripubblicazione del testo del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, recante:

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CAPOTERRA – CAGLIARI -	
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE - REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE	
Emissione Maggio 2012	

«Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale», corredato delle relative note. (Decreto legislativo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale—serie generale - n. 222 del 23 settembre 2005)

[D.LGS. 19/08/05 n° 187](#)

Attuazione della direttiva 2002/44/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche. (GU n. 220 del 21/09/05)

[CIRCOLARE 6 SETTEMBRE 2004](#)

Ministero dell'Ambiente e tutela del territorio - Interpretazione in materia di inquinamento acustico: criterio differenziale e applicabilità dei valori limite differenziali (GU n. 217 del 15/09/04)

[D.P.R. 30/03/04 n. 142](#)

Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (GU n. 127 del 01/06/04)

[D.M. Ambiente e Tutela del Territorio 1 aprile 2004](#)

Linee guida per l'utilizzo dei sistemi innovativi nelle valutazioni di impatto ambientale. (G.U. n. 84 del 09/04/04)

[LEGGE 31 ottobre 2003, n.306](#)

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2003. (G.U. n.266 del 15/11/03 - Suppl. Ordinario n. 173) - Art. 14 Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni comunitarie in materia di tutela dall'inquinamento acustico.

[D. LGS. 4 settembre 2002, n.262](#)

Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto in G.U. n° 273 del 21/11/02 - supp. ord. n° 214

[Legge 179 del 13/07/02](#)

Disposizioni in materia ambientale in G.U. n° 189 del 13/08/02

[D.M. Ambiente 23/11/01](#)

Modifiche all'allegato 2 del decreto ministeriale 29 novembre 2000 - Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore, in GU n. 288 del 12/12/01

[D.M. Ambiente 29/11/00](#)

Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore in GU n. 285 del 06/12/00.

[D.P.C.M. 16/04/99 n.215](#)

Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi in GU n. 153 del 02/07/99

[LEGGE 09/12/98, n. 426](#)

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CAPOTERRA – CAGLIARI -	
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE - REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE	
Emissione Maggio 2012	

Nuovi interventi in campo ambientale in GU n. 291 del 14/12/98.

[D.P.R. 18/11/98, n. 459](#)

Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario in GU n. 2 del 04/01/99

[D.P.C.M. 31/03/98](#)

Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività del Tecnico competente in acustica, ai sensi dell'art.3, comma 1, lettera b), e dell'art.2, commi 6,7 e 8, della legge 26 ottobre 1995, n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" in GU n.120 del 26/05/98

[D.M. Ambiente 16/03/98](#)

Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico in GU n. 76 del 01/04/98.

[D.P.C.M. 19/12/97](#)

Proroga dei termini per l'acquisizione ed installazione delle apparecchiature di controllo e registrazione nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo di cui al DPCM 18.09.97 in GU n. 296 del 20/12/97.

[D.P.R. 11/12/97 n.496](#)

Regolamento recante norme per la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili in GU n. 20 del 26/01/97.

[D.P.C.M. 05/12/97](#)

Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici in GU n. 297 del 22/12/97

[D.P.C.M. 14/11/97](#)

Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore in GU n. 280 del 01/12/97.

[D.P.C.M. 18/09/97](#)

Determinazione dei requisiti delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante in GU n. 233 del 06/10/97

[D.M. Ambiente 11/12/96](#)

Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo in GU n. 52 del 04/03/97

[LEGGE 26/10/95, n. 445](#)

Legge quadro sull'inquinamento acustico in GU n. 254 del 30.05.95 - suppl. ord. n. 125

[D.P.C.M. 01/03/91](#)

Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno in GU n. 57 del 08/03/91

[D.LGS. 15 Agosto 1991 - n°277](#)

Attuazione delle direttive n.80/1107/CEE, n.82/605/CEE, n.83/477/CEE e n.88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art.7 della Legge 30 Luglio 1990 n.212 in GU n. 200 del 27.08.91 - suppl. ord. n.53

[DECRETO-LEGGE 13 maggio 2011, n. 70](#)

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CAPOTERRA – CAGLIARI -	
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE - REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE	
Emissione Maggio 2012	

Prime disposizioni urgenti per l'economia. (art.5 Costruzioni private)

Titolo II ATTIVITÀ A CARATTERE PERMANENTE

ART. 3 -DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO

1. I titolari dei progetti per la realizzazione, la modifica e il potenziamento delle opere elencate nell'art. 8 della L. 447/1995, e di seguito richiamati:

- opere sottoposte a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art.6 della L. 349/1986;
- aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D.Lgs. n. 285/1992 e successive modificazioni;
- discoteche;
- circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- impianti sportivi e ricreativi;
- ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

sono tenuti a presentare al Comune la documentazione di previsione di impatto acustico.

Dovranno inoltre contenere una documentazione di previsione di impatto acustico le domande inerenti il rilascio di:

- concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
- altri provvedimenti comunali di abilitazione all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui sopra;
- qualunque altra licenza od autorizzazione finalizzata all'esercizio di attività produttive.

2. La documentazione di impatto acustico redatta da un Tecnico Competente, iscritto negli appositi elenchi regionali, ai sensi dell'art. 2, comma 6, Legge 447/1995, dovrà contenere una relazione capace di fornire tutti gli elementi necessari per una previsione, la più accurata possibile, degli effetti acustici derivabili dalla realizzazione del progetto.

La documentazione di impatto acustico deve essere tanto più dettagliata e approfondita quanto più rilevanti sono gli effetti di disturbo o di potenziale inquinamento acustico derivanti dall'esercizio dell'opera o attività in progetto anche con riferimento al contesto in cui essa viene ad inserirsi.

In relazione alla rilevanza degli effetti acustici derivanti da quanto in progetto e al grado di incertezza della loro previsione, è facoltà dell'Ufficio preposto del Comune che rilascia il provvedimento

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CAPOTERRA – CAGLIARI -	
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE - REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE	
Emissione Maggio 2012	

autorizzativo richiedere, nell'ambito del medesimo, l'esecuzione di controlli strumentali, da effettuarsi a cura del proponente in fase di esercizio dell'opera o attività per la quale è stata presentata la documentazione di impatto acustico, finalizzati a verificare la conformità dei livelli sonori ai limiti di legge. La relazione tecnica contenente i risultati dei rilevamenti di verifica, nonché la documentazione di impatto acustico, sono sottoposte al parere dell'Ufficio preposto che ha facoltà di avvalersi del necessario supporto tecnico a spese dell'Amministrazione.

3. La documentazione di impatto acustico prescritta ai sensi dei commi precedenti, qualora i livelli di rumore previsti superino i valori limite di emissione stabiliti dalla classificazione acustica deve espressamente contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dalle opere, attività ed impianti.

ART. 4 -DOCUMENTAZIONE DI CLIMA ACUSTICO

1. I soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione delle tipologie di insediamenti elencati dall'art. 8, comma 3, L. 447/1995, e di seguito richiamati:

- scuole e asili nido
- ospedali
- case di cura e di riposo
- parchi pubblici urbani ed extraurbani
- nuovi insediamenti residenziali nel raggio di 100 metri dalle opere indicate al precedente art. 3

sono tenuti a presentare la relazione previsionale di clima acustico.

La relazione di clima acustico redatta da un Tecnico Competente ai sensi dell'art. 2, comma 6, Legge 447/1995 deve contenere tutti gli elementi per poter verificare se sia necessario apportare modifiche al progetto dell'opera e/o al territorio circostante per garantire agli occupanti il rispetto dei limiti di immissione, individuando la natura delle modifiche necessarie ovvero l'impossibilità pratica di conseguire i limiti suddetti.

ART. 5 -MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO/CLIMA ACUSTICO

1. La documentazione di impatto acustico è costituita da una relazione tecnica e da una planimetria.

La relazione tecnica dovrà contenere i seguenti elementi:

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CAPOTERRA – CAGLIARI -	
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE - REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE	
Emissione Maggio 2012	

- a) descrizione della tipologia dell'opera o attività in progetto, del ciclo produttivo e tecnologico, degli impianti, delle attrezzature e dei macchinari che verranno utilizzati, dell'ubicazione dell'insediamento e del contesto in cui viene inserita;
- b) descrizione delle caratteristiche costruttive dei locali (coperture, murature, serramenti, vetrate ecc.) con particolare riferimento alle caratteristiche acustiche dei materiali utilizzati;
- c) descrizione delle sorgenti rumorose connesse all'opera o attività, con indicazione dei dati di targa relativi alla potenza acustica e loro ubicazione. In situazioni di incertezza progettuale sulla tipologia o sul posizionamento delle sorgenti sonore che saranno effettivamente installate è ammessa l'indicazione di livelli di emissione stimati per analogia con quelli derivanti da sorgenti simili (nel caso non siano disponibili i dati di potenza acustica, dovranno essere riportati i livelli di emissione in pressione sonora);
- d) indicazione degli orari di attività e di quelli di funzionamento degli impianti principali e sussidiari. Dovranno essere specificate le caratteristiche temporali dell'attività e degli impianti, indicando l'eventuale carattere stagionale, la durata nel periodo diurno e notturno e se tale durata è continua o discontinua, la frequenza di esercizio, la possibilità (o la necessità) che durante l'esercizio vengano mantenute aperte superfici vetrate (porte o finestre), la contemporaneità di esercizio delle sorgenti sonore, eccetera;
- e) indicazione della classe acustica cui appartiene l'area di studio.
- f) identificazione e descrizione dei ricettori presenti nell'area di studio, con indicazione delle loro caratteristiche utili sotto il profilo acustico, quali ad esempio la destinazione d'uso, l'altezza, la distanza intercorrente dall'opera o attività in progetto, con l'indicazione della classe acustica da assegnare a ciascun ricettore presente nell'area di studio avendo particolare riguardo per quelli che ricadono nelle classi I e II;
- g) individuazione delle principali sorgenti sonore già presenti nell'area di studio e indicazione dei livelli di rumore preesistenti in prossimità dei ricettori di cui al punto precedente. L'individuazione dei livelli di rumore consegue da misure articolate sul territorio con riferimento a quanto stabilito dal D.M. Ambiente 16 marzo 1998 (tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico);
- h) calcolo previsionale dei livelli sonori generati dall'opera o attività nei confronti dei ricettori e dell'ambiente esterno circostante indicando i parametri e i modelli di calcolo utilizzati. Particolare attenzione deve essere posta alla valutazione dei livelli sonori di emissione e di

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CAPOTERRA – CAGLIARI -	
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE - REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE	
Emissione Maggio 2012	

immissione assoluti, nonché ai livelli differenziali, qualora applicabili, all'interno o in facciata dei ricettori individuati. La valutazione del livello differenziale deve essere effettuata nelle condizioni di potenziale massima criticità del livello differenziale;

i) calcolo previsionale dell'incremento dei livelli sonori in caso di aumento del traffico veicolare indotto da quanto in progetto nei confronti dei ricettori e dell'ambiente circostante;

l) descrizione degli eventuali interventi da adottarsi per ridurre i livelli di emissioni sonore al fine di ricondurli al rispetto dei limiti associati alla classe acustica assegnata o ipotizzata per ciascun ricettore. La descrizione di detti interventi è supportata da ogni informazione utile a specificare le loro caratteristiche e a individuare le loro proprietà di riduzione dei livelli sonori, nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse;

m) analisi dell'impatto acustico generato nella fase di realizzazione, o nei siti di cantiere, secondo il percorso logico indicato ai punti precedenti, e puntuale indicazione di tutti gli appropriati accorgimenti tecnici e operativi che saranno adottati per minimizzare il disturbo e rispettare i limiti (assoluto e differenziale) vigenti all'avvio di tale fase, fatte salve le eventuali deroghe per le attività rumorose temporanee di cui all'art. 6, comma 1, lettera h, della legge 447/1995 e dell'art. 9;

n) indicazione del provvedimento regionale con cui il tecnico competente in acustica ambientale, che ha predisposto la documentazione di impatto acustico, è stato riconosciuto "competente in acustica ambientale" ai sensi della legge n. 447/1995, art. 2, commi 6 e 7.

La sopraccitata relazione può non contenere tutti gli elementi sopra indicati a condizione che sia puntualmente giustificata l'inutilità di ciascuna informazione omessa. Per chiarezza espositiva e semplificazione istruttoria le informazioni omesse e le relative giustificazioni devono fare esplicito riferimento alle lettere identificative dell'elenco.

La planimetria in scala adeguata, (es.: 1:2000) dovrà evidenziare:

- l'area di studio interessata;
- l'ubicazione dell'intervento in progetto;
- l'ubicazione dei ricettori e delle principali sorgenti sonore preesistenti;
- l'indicazione delle quote altimetriche.

2. La documentazione di clima acustico è costituita da una relazione tecnica e da una planimetria.

Tale documentazione dovrà contenere tutti gli elementi che consentano di:

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CAPOTERRA – CAGLIARI -	
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE - REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE	
Emissione Maggio 2012	

- valutare se sia necessario apportare modifiche al progetto dell'opera o al territorio circostante al fine di garantire il rispetto dei limiti di immissione e dei valori di qualità;
- individuare la natura delle modifiche necessarie ovvero verificare l'impossibilità di conseguire i limiti suddetti. La documentazione di previsione del clima acustico dovrà prevedere.

La documentazione di clima acustico dovrà prevedere:

- a. una planimetria dell'area interessata al progetto con individuate le principali sorgenti sonore che influenzano il clima acustico;
- b. la descrizione della classificazione acustica dell'area interessata al nuovo insediamento;
- c. la misurazioni che consentano di caratterizzare il clima acustico presente prima della realizzazione dell'opera;
- d. l'analisi delle modificazioni prodotte dalla realizzazione dell'opera sulle sorgenti sonore precedentemente individuate;
- e. l'individuazione delle modificazioni dei percorsi dei flussi di traffico prodotte a regime dal nuovo insediamento;
- f. nel caso di edifici, la descrizione delle caratteristiche di isolamento acustico verso i rumori esterni offerte dall'edificio oggetto di valutazione e le indicazioni sulla conformità delle stesse a quanto previsto dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997 determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici;
- g. nel caso che i livelli sonori previsti siano superiori ai limiti, un'analisi degli interventi che consentano di ridurre i livelli sonori entro i limiti previsti, nonché una stima dei costi necessari alla loro realizzazione.

3. La documentazione di impatto acustico di cui all'art. 3, e di clima acustico di cui all'art. 4 del presente Regolamento, dovrà essere presentata al Comune contestualmente alla domanda concessione o autorizzazione edilizia; inoltre dovranno essere accompagnate da una dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 22 dicembre 2000, attestante che il livello di inquinamento acustico causato dalle emissioni sonore prodotte dalle attività e dagli impianti, sia entro i limiti previsti dalla vigente normativa.

La documentazione e la dichiarazione di cui sopra, dovrà essere redatta da un tecnico competente in acustica come prescritto dalla Legge 447/95.

Laddove, in luogo della domanda di rilascio dei provvedimenti di concessione o autorizzazione sia prevista denuncia di inizio di attività, od altro atto equivalente, la documentazione prescritta deve

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CAPOTERRA – CAGLIARI -	
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE - REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE	
Emissione Maggio 2012	

essere prodotta dal soggetto interessato unitamente alla denuncia stessa, od al diverso atto equivalente.

4. L'esercizio di tutte le attività di cui sopra è subordinata al rilascio, sulla base della documentazione presentata e degli eventuali controlli, di autorizzazione rilasciata da parte degli uffici competenti comunali.

ART. 6 - PIANI AZIENDALI DI RISANAMENTO ACUSTICO

Le imprese esercenti attività produttive o commerciali rumorose, qualora i livelli del rumore prodotto dall'attività svolta superino quelli stabiliti dal DPCM 14 novembre 1997 per le singole classi di destinazione d'uso del territorio, sono tenute a presentare al Comune con le modalità indicate alla parte III dei "criteri e linee guida sull'inquinamento acustico" redatte dalla Regione Autonoma della Sardegna, apposito piano di impatto acustico (PdIA), entro il termine di sei mesi dall'approvazione del piano comunale di classificazione acustica. Il Comune, entro 30 giorni dalla presentazione del PdIA, può dare prescrizioni e richiedere integrazioni e/o chiarimenti, che dovranno essere forniti nei tempi indicati.

ART. 7 - REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI

I soggetti pubblici e privati che richiedano il rilascio di nuove concessioni edilizie dovranno presentare a corredo della documentazione, apposita relazione di progetto, redatta da un tecnico abilitato che certifichi la rispondenza dei requisiti acustici degli edifici appartenenti alle categorie individuate al DPCM 05/12/1997.

La relazione acustica dovrà contenere almeno i sottoelencati elementi:

1. relazione tecnica e di calcolo, atta a dimostrare il rispetto delle norme UNI EN 12354 o UNI TR 11175:2005 e successive modifiche e integrazioni. Le conclusioni analitiche dovranno dimostrare che seguendo le indicazioni progettuali saranno verificati i valori imposti dalla legge per tutti i locali dell'opera realizzata;
2. elaborati grafici, in appropriato formato, costituiti da planimetrie, sezioni e particolari costruttivi che evidenzino gli interventi previsti ai fini del rispetto della normativa in ambito di acustica edilizia;
3. modalità di esecuzione, standard normativi e/o obiettivi qualitativi richiesti, modalità di collaudo finale delle opere e norme tecniche e di prodotto a cui dovranno sottostare i materiali adottati da inserire nel capitolato speciale d'appalto delle opere acustiche;

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CAPOTERRA – CAGLIARI -	
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE - REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE	
Emissione Maggio 2012	

4. specifiche/schede tecniche per silenziatori, materiali fonoassorbenti e/o fonoisolanti, prodotti antivibranti per macchinari e impianti, particolari materiali edili, prodotti resilienti vari e per riduzione del rumore di calpestio, ecc.

Ai fini del rilascio della certificazione di abitabilità, ad opera ultimata il direttore dei lavori assevera l'agibilità dell'immobile dichiarando il rispetto dei requisiti igienico-sanitari dell'opera realizzata, ivi compreso il rispetto dei parametri acustici individuati nel D.P.C.M. 5 dicembre 1997.

A tale scopo allega una certificazione (a seguito di specifico collaudo acustico in opera secondo le norme UNI di riferimento) rilasciata da un tecnico competente abilitato che attesta, la rispondenza dei requisiti acustici delle sorgenti sonore interne, dei requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera, in relazione a quanto stabilito nel suddetto D.P.C.M. 5 dicembre 1997.

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CAPOTERRA – CAGLIARI -	
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE - REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE	
Emissione Maggio 2012	

TITOLO III ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE

ART. 8 -AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

1. Si definisce attività temporanea qualsiasi attività che si esaurisce in periodi di tempo limitati e/o legata ad ubicazioni variabili di tipo provvisorio.
2. Le norme contenute nel presente regolamento si applicano alle attività rumorose temporanee che danno luogo ad immissioni sonore nell'ambiente superiori ai limiti indicati nella pianificazione della zonizzazione acustica comunale.
3. Le attività temporanee si intendono sempre autorizzate qualora rispettino i limiti di emissione e di immissione previsti dal D.P.C.M. 14/11/97 attribuiti con la classificazione acustica. Qualora tali attività possano superare i limiti anzidetti, in seguito a particolari esigenze locali o ragioni di pubblica utilità, deve essere richiesta preventiva autorizzazione in deroga ai limiti di classe acustica a norma del presente regolamento.
4. Tutte le attività rumorose temporanee sono comunque soggette a specifica comunicazione all'Autorità comunale competente ad eccezione delle feste religiose, laiche e dei comizi elettorali.

SEZ. 1 CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI

ART. 9 -IMPIANTI E ATTREZZATURE

1. In caso di attivazione di cantieri edili o stradali, le macchine e gli impianti in uso sia fissi che mobili dovranno essere conformi alle rispettive norme di omologazione e certificazione, e alle direttive U.E.
2. Dette macchine e impianti dovranno essere collocate in postazioni che possano limitare al meglio la rumorosità verso soggetti disturbabili.
3. Per le attrezzature non considerate nella normativa nazionale vigente, quali gli attrezzi manuali, dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti e comportamenti per rendere meno rumoroso il loro uso.
4. Gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e comunque nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche.

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CAPOTERRA – CAGLIARI -	
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE - REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE	
Emissione Maggio 2012	

ART. 10 -ORARI

1. L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri edili al di sopra dei limiti di zona della classificazione acustica, è consentito nei giorni feriali, secondo i seguenti orari:

- dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle ore 18.30 durante la vigenza dell'ora solare;
- dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00 durante la vigenza dell'ora legale;
- dalle ore 8.00 alle ore 13.00 il sabato.

2. L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri stradali al di sopra dei limiti acustici di zona è consentito nei giorni feriali, dalle ore 7.00 alle ore 20.00.

ART. 11 -LIMITI MASSIMI

1. I limiti massimi assoluti di immissione sonora da non superare sono:

- in zona I: 65 dB(A);
- in zona II, III, IV: 70 dB(A);
- in zona V e VI: 75 dB(A).

2. Tali limiti si intendono fissati in facciata delle abitazioni confinanti con le aree in cui vengono esercitate le attività. Nel caso di ricettori posti nello stesso fabbricato in cui si eseguono i lavori, si considera il limite di 65 dB(A) all'interno dei locali maggiormente disturbati.

3. Ai fini del presente articolo non si considerano i limiti differenziali né si applicano le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica per le componenti impulsive e tonali.

4. Le modalità di misura del livello equivalente ponderato A sono quelle indicate nel D.M. 16 marzo 1998, fatto salvo quanto disposto al comma precedente, considerando un tempo di misura rappresentativo di almeno 15 minuti per i cantieri edili, di 30 minuti per quelli stradali.

ART. 12 -PROCEDURE AUTORIZZATIVE E DEROGHE

1. L'autorizzazione prevista dall'art.6 comma 1, lett. h della Legge n.447/95 e dal Documento Tecnico della Regione Sardegna, per i cantieri edili, stradali ed assimilabili che rispettano i limiti di cui all'articolo 11 e per quelle in deroga allo stesso articolo, viene rilasciata contestualmente alla autorizzazione alla realizzazione dell'opera, a condizione che l'impiego

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CAPOTERRA – CAGLIARI -	
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE - REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE	
Emissione Maggio 2012	

di attrezzature ed impianti rumorosi avvenga attuando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno disturbante il loro uso.

2. La domanda di autorizzazione per lo svolgimento delle attività di cui sopra dovrà essere corredata da planimetria in scala opportuna nonché da apposita relazione tecnica redatta da un tecnico competente in acustica ambientale che evidenzi:
 - la durata, in termini di numero di giorni, dell'attività di cui si chiede l'autorizzazione;
 - le fasce orarie interessate;
 - i macchinari e gli impianti rumorosi eventualmente utilizzati, nonché le relative caratteristiche tecniche ivi compreso i livelli sonori emessi;
 - la stima dei livelli acustici immessi nell'ambiente abitativo circostante ed esterno;
 - la destinazione d'uso delle aree interessate dal superamento dei limiti di rumore consentiti.
3. In caso di istanze depositate successivamente al rilascio dei provvedimenti comunali di autorizzazione dei lavori, l'autorizzazione è rilasciata entro giorni 30 dalla presentazione della richiesta e, nel caso di autorizzazione con deroga dei limiti massimi assoluti, entro giorni 45 previo parere favorevole dell'ARPA.
4. Per le attività in oggetto di durata non superiore a 10 giorni lavorativi, non in prossimità a recettori sensibili in classe I (per distanze non minori di 150 metri dalla facciata) e che rispettino i limiti di cui all'art. 11 è ammessa la presentazione di una comunicazione da inoltrare agli Uffici competenti entro 5 giorni dall'inizio dei lavori.

ART. 13 -EMERGENZE

1. Ai cantieri edili o stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ripristino di sistemi viari essenziali, ecc) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione, è concessa automaticamente deroga agli orari, ai limiti massimi di rumorosità ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento. Il carattere di urgenza dovrà comunque essere immediatamente comunicato e motivato all'Ufficio competente del Comune di Capoterra dal responsabile dei lavori. La comunicazione, dovrà essere inoltrata per conoscenza, anche presso l'ufficio di polizia locale.

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CAPOTERRA – CAGLIARI -	
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE - REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE	
Emissione Maggio 2012	

SEZ. 2 SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO, MOBILE OVVERO ALL'APERTO

ART. 14 -DEFINIZIONI

1. Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo e come tali possono usufruire della autorizzazione in deroga ai limiti massimi di cui all'art.11, i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, i luna park, le manifestazioni sportive e quant'altro, che per la buona riuscita della manifestazione necessiti dell'utilizzo di sorgenti sonore che producono elevati livelli di rumore (amplificate e non) e con allestimenti temporanei.

2. Sono altresì da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo e come tali possono usufruire della deroga ai limiti di legge, le attività di intrattenimento, esercitate presso pubblici esercizi solo se a supporto dell'attività principale licenziata e qualora non superino le 30 giornate nell'arco di un anno solare e con una frequenza settimanale non superiore a 2 giorni.

ART. 15 -LOCALIZZAZIONE DELLE AREE

1. Ad eccezione delle attività temporanee esercitate presso pubblici esercizi e circoli privati, la localizzazione delle aree da destinarsi alle manifestazioni e spettacoli di carattere temporaneo, mobile o all'aperto è preferibilmente individuata nel piano di classificazione acustica del territorio.

2. L'individuazione delle aree potrà essere integrata, con Deliberazione da parte del Consiglio Comunale, qualora l'area da inserire sia destinata allo svolgimento di spettacoli e manifestazioni, per consolidata tradizione o qualora, per eventi di carattere eccezionale, occorra individuare una nuova area che accolga occasionalmente tali manifestazioni che, tradizionalmente, sono tenute in altro luogo.

ART. 16 -ORARI

1. Il funzionamento delle sorgenti sonore al di sopra dei livelli di zona, è consentito dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 24.00, previa presentazione di apposita richiesta di deroga, secondo quanto previsto al successivo art. 18 del presente Regolamento. Deroche oltre le ore 24 potranno essere rilasciate per casi assolutamente eccezionali.

2. Le manifestazioni sportive che possono produrre emissioni rumorose sono consentite dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19.00. Le stesse, nel caso in cui si svolgano in orario serale o notturno

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CAPOTERRA – CAGLIARI -	
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE - REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE	
Emissione Maggio 2012	

(fino alle ore 24.00), dovranno essere preventivamente autorizzate in deroga. Deroghe oltre le ore 24 potranno essere rilasciate per casi assolutamente eccezionali.

3. I luna park e le attività similari possono svolgersi dalla domenica al giovedì fino alle ore 23.00 e dal venerdì al sabato fino alle ore 24.00.

4. Le manifestazioni quali comizi politici e sindacali, manifestazioni commemorative pubbliche, manifestazioni a carattere benefico, di durata non superiore a 4 ore e svolte in periodo diurno, sono esentate dalla richiesta di autorizzazione in deroga per l'uso di apparecchi elettroacustici per l'amplificazione della voce. Tuttavia, se connesse ai comizi si svolgono manifestazioni musicali, queste soggiacciono alla disciplina del presente Regolamento.

5. Sono esentate dalla richiesta di autorizzazione in deroga le processioni religiose di qualsiasi professione.

6. Per le aree in cui sono presenti edifici scolastici ad una distanza inferiore a 200 metri, l'orario di funzionamento delle sorgenti sonore al di sopra dei livelli di zona è consentito solo al di fuori dell'orario scolastico.

ART. 17 -LIMITI MASSIMI

1. I limiti massimi assoluti di immissione sonora da non superare sono:

- in zona I: 60 dB(A);
- in zona II, III, IV: 70 dB(A);
- in zona V e VI: 75 dB(A).

2. I suddetti limiti si intendono fissati in facciata delle abitazioni confinanti con le aree in cui vengono esercitate le attività.

3. Ai fini del presente articolo non si considerano i limiti differenziali né si applicano le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica per le componenti impulsive e tonali.

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CAPOTERRA – CAGLIARI -	
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE - REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE	
Emissione Maggio 2012	

ART. 18 -PROCEDURE AUTORIZZATIVE E DEROGHE

1. L'esercizio di attività rumorosa a carattere temporaneo sul territorio comunale nel rispetto dei limiti di rumore e di orario indicati agli articoli 16 e 17, necessita di autorizzazione, richiesta mediante la compilazione dell'apposito Modulo A (allegato al presente regolamento), da inviare al Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'attività rumorosa. Copia della richiesta di autorizzazione, dovrà essere inoltrata per conoscenza, anche presso l'ufficio di polizia locale.

2. Qualora, per eccezionali e contingenti motivi documentabili, il legale rappresentante dell'attività rumorosa a carattere temporaneo possa prevedere la necessità di superare i limiti di rumore e/o di orario indicati nel regolamento, dovrà indirizzare al Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale specifica domanda di autorizzazione in deroga compilando l'apposito Modulo A (allegato al presente regolamento), almeno 40 giorni prima dell'inizio delle attività.

3. La domanda di autorizzazione per lo svolgimento delle attività di cui sopra e presentata con il Modulo A allegato al presente regolamento, dovrà essere corredata da planimetria in scala opportuna nonché da apposita relazione tecnica redatta da un tecnico competente in acustica ambientale che evidenzi:

- la durata, in termini di numero di giorni, dell'attività di cui si chiede l'autorizzazione;
- le fasce orarie interessate;
- i macchinari e gli impianti rumorosi eventualmente utilizzati, nonché le relative caratteristiche tecniche ivi compreso i livelli sonori emessi;
- la stima dei livelli acustici immessi nell'ambiente abitativo circostante ed esterno;
- la destinazione d'uso delle aree interessate dal superamento dei limiti di rumore consentiti.

4 L'Autorità comunale rilascia l'autorizzazione, previo parere favorevole dell'ARPAS, entro giorni 30 per le attività di cui al comma 2.

Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rilasciate entro 10 giorni dalla presentazione della richiesta. Successivamente al termine sopraddetto l'autorizzazione si intende rilasciata per silenzio assenso.

5. Copia dell'autorizzazione dovrà essere tenuta sul luogo ove viene svolta l'attività ed esibita al personale incaricato di eseguire i controlli.

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CAPOTERRA – CAGLIARI -	
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE - REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE	
Emissione Maggio 2012	

ART. 19 -ATTIVITÀ RUMOROSE ESERCITATE PRESSO PUBBLICI ESERCIZI

1. Le attività di intrattenimento o spettacolo, complementari all'attività di somministrazione di alimenti e bevande in pubblico esercizio o presso circoli privati (impianti stereo con altoparlanti o diffusori, juke box, apparecchiature per karaoke) non devono determinare il superamento dei limiti di emissione/immissione previsti nella classificazione acustica del territorio comunale, ed i limiti del criterio differenziale, laddove applicabile.

2. All'interno delle strutture di cui sopra devono essere osservati i limiti stabiliti dal D.P.C.M. n. 215 del 16.04.1999, nei tempi e modi indicati.

3. Deroga ai limiti di zona ed agli orari può essere richiesta, per le attività di cui all'art. 14, comma 1, fino alle ore 24.00, corredando la domanda con una relazione tecnica da cui risulti il rispetto dei limiti di cui all'art. 11, comma 2.

L'Amministrazione inoltre, potrà richiedere la messa in opera di tutti gli accorgimenti reputati necessari al fine di mitigare l'immissione del rumore entro limiti accettabili..

4. Deroghe oltre le ore 24.00 potranno essere rilasciate per casi assolutamente eccezionali ed al massimo fino alle ore 02.00.

5. La deroga potrà essere revocata, qualora, da controlli effettuati dall'Ente preposto, risulti il superamento dei limiti consentiti.

SEZ. 3 ALTRE ATTIVITÀ RUMOROSE

ART. 20 - MACCHINE DA GIARDINO

1. L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione dei lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00; il sabato e nei giorni festivi, tali attività, potranno essere svolte dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00.

2. Le macchine e gli impianti in uso per l'esecuzione dei lavori di giardinaggio devono essere tali da ridurre l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente, ovvero conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CAPOTERRA – CAGLIARI -	
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE - REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE	
Emissione Maggio 2012	

ART. 21 – MACCHINE AGRICOLE

1. L'impiego temporaneo di macchine agricole per i lavori stagionali e di manutenzione e adeguamento inerenti la conduzione, coltivazione e la silvicoltura dei fondi è consentito in deroga ai limiti della classificazione acustica dalle ore 6.00 alle ore 21.00 dei giorni feriali e dalle ore 6.00 alle ore 13.00 nei giorni festivi. Relativamente alle emissioni rumorose le macchine e gli impianti posti in uso dovranno essere conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.

ART. 22 - ALLARMI ACUSTICI

1. Per l'emissioni sonore provenienti da sistemi di allarme, non si applicano i limiti del presente regolamento, ma la durata di tali emissioni non può superare i 15 minuti totali di attivazione (comprensivi della pause tra emissioni intermittenti generate dal medesimo evento), sia nel periodo di riferimento diurno che notturno.

ART. 23 - IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO

1. L'installazione di apparecchiature e canali di presa o espulsione d'aria che fanno parte di impianti di condizionamento, riscaldamento o ventilazione, in parti esterne di edifici quali cortili interni, pareti ed infissi, coperture e terrazzi è consentita unicamente per impianti che rispettino i valori indicati nella Tabella B dell'allegato A del D.P.C.M. 5 dicembre 1997 e, (per quanto non in contrasto) la normativa UNI 8199, nonché il criterio differenziale di cui al D.P.C.M. 14 novembre 1997.

2. I dispositivi di cui al comma precedente devono essere installati adottando gli opportuni accorgimenti tecnici necessari al rispetto delle norme quali: silenziatori, isolatori meccanici ed antivibranti degli appoggi e degli ancoraggi.

ART. 24 - ALTRE ATTIVITÀ

1. L'esercizio di tutte le altre attività rumorose o potenzialmente rumorosa, non disciplinate dalla L. 447/95, quali piccoli lavori edili effettuati in proprio, traslochi e comunque svolte a fini privati, potrà essere effettuato soltanto:

- dalle ore 8 alle ore 21 - dal 1° aprile a tutto il 30 settembre;
- dalle ore 8 alle ore 20 - dal 1° ottobre a tutto il 31 marzo.

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CAPOTERRA – CAGLIARI -	
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE - REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE	
Emissione Maggio 2012	

TITOLO IV SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI

ART. 25 -ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI

1. Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco dispone con ordinanza specifica il termine entro il quale eliminare le cause che danno origine all'inquinamento acustico.

2. Il Sindaco può inoltre disporre, tramite ordinanza:

a) limiti d'orario per l'esercizio di attività rumorose di carattere straordinario ed eccezionale che si svolgano in aree aperte al pubblico, anche non considerate nel presente regolamento;

b) il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività, anche autorizzate in deroga.

ART. 26 -SANZIONI

1. Le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento e/o alle prescrizioni impartite dal Competente ufficio comunale in applicazione dello stesso, sono impartite dal corpo di polizia locale.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 del codice penale, chiunque non ottempera al provvedimento legittimamente adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 9 Legge n.447/1995, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento della somma di euro 1.032,91; in caso di reiterazione delle irregolarità la sanzione è elevata a euro 2.065,83.
3. Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite di emissione e di immissione, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari a euro 516,46; in caso di reiterazione delle irregolarità la sanzione è elevata a euro 1.032,91 .
4. La violazione dei regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11 Legge n.447/1995 e delle disposizioni dettate in applicazione della stessa, dalle regioni, dalle province e dai comuni, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di euro 258,23; in caso di reiterazione delle irregolarità la sanzione è elevata a euro 516,46.

ART. 27 –ABROGAZIONI DI NORME

1. Sono abrogate tutte le norme esistenti in qualsiasi regolamento comunale in contrasto con il presente.

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CAPOTERRA – CAGLIARI -	
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE - REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE	
Emissione Maggio 2012	

MODULO A:

Domanda di autorizzazione in deroga per attività rumorose temporanee

Nome o Ragione Sociale del richiedente:

Indirizzo e numero di telefono:

Denominazione della manifestazione o dell'attività oggetto della richiesta d'autorizzazione:

Area/e in cui si svolgerà l'attività:

Il sottoscritto _____ nato a _____
il _____, responsabile della manifestazione/attività rumorosa temporanea oggetto della presente richiesta di autorizzazione in deroga, dichiaro che la manifestazione/attività si svolgerà secondo le seguenti modalità:

Date di svolgimento:

Orari:

Durata:

il richiedente: _____

Si allega alla presente richiesta apposita valutazione di Impatto Acustico redatto da un tecnico competente in acustica ambientale.